

Allegato "D"
al N. 38976
di Raccolta.

STATUTO DI
ENGINEERING -INGEGNERIA INFORMATICA- S.P.A.

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA
E DOMICILIO

ARTICOLO 1. DENOMINAZIONE - TIPO SOCIALE


1. La società è denominata "Engineering - ingegneria Informatica - S.p.A." (la "Società" o "Engineering").
2. La denominazione può essere scritta in lettere maiuscole o minuscole, con o senza trattini o altri segni di interpunzione.
3. La Società non fa ricorso al mercato dei capitali di rischio ai sensi dell'art. 2325 bis del Codice Civile.

ARTICOLO 2. SEDE

1. La Società ha sede legale nel territorio dello Stato Italiano, nel Comune di Roma all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 111 - ter delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile.
2. L'organo amministrativo può istituire e sopprimere ovunque nel territorio nazionale sedi secondarie e unità locali operative.

ARTICOLO 3. OGGETTO SOCIALE

1. La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: produzione di software e automazione per quanto attiene sia all'informatica tradizionale e d'ufficio, sia alla telematica e robotica, mediante studi, progetti, realizzazioni di sistemi hardware o software; organizzazione aziendale; consulenza finanziaria e marketing strategico ed operativo; attività di formazione ; assistenza tecnica per la migliore realizzazione e utilizzazione di sistemi installati o da installare; servizi di elaborazione e comunicazione, servizi di mobile payment e content provider. La Società esercita le sue attività produttive e commerciali nei mercati nazionali e internazionali, anche in congiunzione con terzi e mediante acquisizione diretta di prodotti, tecnologie e servizi.
2. Nel rispetto della normativa vigente, la Società può compiere inoltre tutte le operazioni commerciali finanziarie, immobiliari e mobiliari - escludendo, comunque, tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico e le altre attività riservate - ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie, utili o funzionali per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese l'emissione di titoli di debito, la concessione di mutui e finanziamenti, la prestazione, senza carattere di professionalità di garanzie anche reale anche a favore di terzi. La Società potrà, senza rivolgersi al



pubblico e comunque nel rispetto della normativa vigente, assumere prestiti anche da soci, società collegate, controllate o controllanti. Essa potrà inoltre assumere interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie o in altre società o ditte aventi scopi affini od analoghi.

3. Sono, comunque, escluse tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico, ivi escluse le attività di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1° Settembre 1993, n. 385 (il Testo Unico Bancario), le attività riservate a soggetti iscritti in registri professionali o comunque sottoposte per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni, ivi incluse quelle di cui al D. Lgs. 24 Febbraio 1998, n. 58 (il Testo Unico della Finanza), nonché ogni altra attività riservata per legge.

ARTICOLO 4. DURATA

1. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze di legge.

ARTICOLO 5. DOMICILIO - COMUNICAZIONI - LIBRI SOCIALI

1. Il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti per i loro rapporti con la Società è quello che risulta dal libro delle domiciliazioni, volontariamente istituito dalla Società ai sensi del presente Articolo, fermi i libri sociali richiesti dalla disciplina di legge. I soci, gli Amministratori, i sindaci e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti devono comunicare alla Società, oltre al domicilio, anche la propria residenza o sede legale e le successive variazioni.

2. Nel libro delle domiciliazioni devono essere indicati, per ciascun Socio, Amministratore e Sindaco, nonché per il soggetto incaricato della revisione legale dei conti: (a) il nome e il cognome ovvero la denominazione o ragione sociale; e (b) il domicilio eletto per i rapporti con la Società, comprensivo del numero di telefax e dell'indirizzo di posta elettronica, PEC nonché la residenza o sede legale.

3. Ciascun Socio, Amministratore e Sindaco e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ha facoltà di modificare in tutto o in parte il proprio domicilio per i propri rapporti con la Società comunicandolo per iscritto all'organo amministrativo, il quale avrà l'obbligo di aggiornare tempestivamente il libro delle domiciliazioni.

4. Il libro delle domiciliazioni è tenuto a cura dell'organo amministrativo, il quale può delegarne la tenuta a uno dei suoi componenti.

5. Il libro delle domiciliazioni è sottoposto a vidimazione iniziale ai sensi dell'articolo 2218 del Codice Civile e, per quanto non previsto dal presente Statuto, è disciplinato dalle medesime norme che regolano l'istituzione e la tenuta

dei libri sociali obbligatori.

5. Salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto o dalla legge, ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Statuto ovvero relativa ai rapporti tra soci, gli Amministratori, i Sindaci e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e la Società devono essere effettuate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via telefax o posta elettronica ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).


7. Ai fini del presente Statuto, il Patto Parasociale Holdco (come definito all'Articolo 35) è trascritto a cura del presidente o, in caso di inerzia o impedimento da parte di quest'ultimo, del vice-presidente del Consiglio di Amministrazione sul libro soci della Società. Il presidente o, in caso di inerzia o impedimento da parte di quest'ultimo, il vice-presidente dovranno tempestivamente annotare nel libro soci della Società ogni modifica del Patto Parasociale Holdco e/o ogni evento relativo all'efficacia del medesimo o anche solo delle Disposizioni Rilevanti del Patto Parasociale Holdco (come definito all'Articolo 35), ivi inclusa la cessazione del Patto Parasociale Holdco o delle Disposizioni Rilevanti del Patto Parasociale Holdco. Le modifiche e gli eventi sopra menzionati diverranno rilevanti nei confronti della Società solo se annotati nel libro soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI, FINANZIAMENTI

ARTICOLO 6. CAPITALE E AZIONI

1. Il capitale sociale è di Euro 31.875.000,00 rappresentato da n. 12.156.787 azioni ordinarie prive del valore nominale.
2. Con delibera di cui all'atto ricevuto dal Notaio Alberto Vladimiro Capasso di Roma in data 18 luglio 2017 al n. 95357/38976 di repertorio, l'Assemblea straordinaria dei soci della Società ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, per massimo Euro 40.081.172 (quarantamilionitottantunomilacentosettantadue) e comunque per un'emissione sino al numero massimo di 911.759 (novecentoundicimila settecentocinquantanove) azioni di classe B, a servizio di un piano di stock option, riservato a dipendenti, consulenti, collaboratori e consiglieri di amministrazione della Società e di società del medesimo gruppo, singolarmente individuati dal Consiglio di Amministrazione (o, per esso, dall'Amministratore delegato o da uno o più membri del Consiglio nei limiti della delega rispettivamente conferita) in conformità alle previsioni di apposito regolamento. Detto aumento dovrà essere sottoscritto entro il 31.12.2023, stabilendosi che, qualora entro il predetto termine del 31.12.2023 il capitale sociale non fosse interamente sottoscritto, lo stesso dovrà intendersi aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.
3. Le azioni non sono rappresentate da certificati azionari,



sono nominative ed indivisibili.

4. In caso di comproprietà di un'azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

5. Le azioni di classe B sono dotate di tutti i diritti patrimoniali ed amministrativi attribuiti alle azioni ordinarie, nonché dei seguenti diritti e obblighi, ed in ogni caso di tutti gli altri diritti e obblighi attribuiti alle stesse ai sensi del presente Statuto:

il diritto di co-vendita previsto dall'Articolo 10;

l'obbligo di co-vendita previsto dall'Articolo 11; e

sono soggette al diritto di riscatto ai sensi dell'Articolo 12.

6. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge. L'Assemblea dei soci può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di deliberare aumenti del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile.

7. I soci devono effettuare i versamenti e i conferimenti per le azioni nei termini di legge e secondo i modi e i termini richiesti dal Consiglio di Amministrazione. I versamenti e i conferimenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi che lo stesso reputa convenienti.

ARTICOLO 7. OBBLIGAZIONI E FINANZIAMENTI

1. La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili. L'Assemblea dei soci può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile.

2. La Società può acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ARTICOLO 8. STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

1. La Società può emettere strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali ed anche amministrativi, in conformità alle norme di legge.

2. La competenza alla regolamentazione, all'emissione e al collocamento di tali strumenti finanziari partecipativi è attribuita all'Assemblea straordinaria dei soci, salvo facoltà di delega al Consiglio Di Amministrazione nei limiti di legge.

3. Con la deliberazione assembleare di emissione vengono stabilite le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni promesse e le eventuali cause di decadenza o riscatto.

TITOLO III

TRASFERIMENTO DI AZIONI E RECESSO**ARTICOLO 9. TRASFERIMENTO DELLE AZIONI**

1. Le azioni ordinarie della Società potranno essere liberamente trasferite.
2. Per il trasferimento delle azioni di classe B della Società troveranno, invece, applicazione le previsioni di cui ai successivi Articoli 10, 11 e 12.

ARTICOLO 10. DIRITTO DI CO-VENDITA

1. Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 12 che segue, nel caso in cui un socio titolare di azioni ordinarie (ai fini del presente Articolo 10, il "Proposto Venditore") intenda trasferire, in tutto o in parte, azioni di sua proprietà (ai fini del presente Articolo 10, le "Azioni in Vendita"), ad un altro Soggetto (il "Terzo Acquirente"), il Proposto Venditore ne dovrà dare apposita comunicazione scritta, con in copia il Consiglio di Amministrazione, a tutti i soci titolari di azioni di classe B indicando i principali termini e condizioni del trasferimento nonché l'identità del Terzo Acquirente.
2. Entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 1 del presente Articolo 10, i soci titolari di azioni di classe B avranno il diritto di chiedere, mediante comunicazione inviata al Proposto Venditore, con in copia il Consiglio di Amministrazione,, che il Terzo Acquirente acquisti:
 - (a) una percentuale delle azioni di titolarità di ciascuno dei soci titolari di azioni di classe B pari alla percentuale delle azioni ordinarie in quel momento di proprietà del Proposto Venditore rappresentata dalle Azioni in Vendita; ovvero
 - (b) tutte le azioni di titolarità di ciascun socio titolare di azioni di classe B, qualora, per effetto del trasferimento delle Azioni in Vendita al Terzo Acquirente, si verifichi un cambio di Controllo sulla Società;
 - (c) ai medesimi termini, condizioni e modalità applicabili al trasferimento delle Azioni in Vendita da parte del Proposto Venditore, ivi inclusi, in via proporzionale, dichiarazioni e garanzie, obblighi di indennizzo e meccanismi di aggiustamento prezzo o equivalenti che possano avere l'effetto di aumentare o ridurre il prezzo.
3. Qualora i soci titolari di azioni di classe B esercitino il diritto di co-vendita di cui al presente Articolo 10 nel termine e nelle forme qui previste, il Proposto Venditore dovrà far sì che il Terzo Acquirente acquisti, o, in difetto, acquistare anche azioni di classe B nel numero determinato (o da determinarsi) ai sensi del precedente comma 2 del presente Articolo 10, ai medesimi termini e condizioni applicabili al trasferimento delle Azioni in Vendita. In difetto, i soci titolari di azioni ordinarie dovranno astenersi dal trasferimento. Resta inteso che, decorso il termine di cui



al precedente comma 2 del presente Articolo 10 senza che i soci titolari di azioni di classe B abbiano esercitato il diritto di co-vendita nelle forme ivi previste, i soci titolari di azioni ordinarie saranno liberi di trasferire le Azioni in Vendita al Terzo Acquirente.

ARTICOLO 11. OBBLIGO DI CO-VENDITA

1. Qualora un socio titolare di azioni ordinarie (il "Proposto Venditore") riceva da un Soggetto acquirente che non costituisca una Parte Correlata del Proposto Venditore (il "Terzo Compratore") un'offerta per l'acquisto dell'intero capitale sociale della Società e intenda, a propria insindacabile volontà, accettare tale offerta, il Proposto Venditore avrà il diritto - esercitabile mediante una comunicazione da inviarsi ai soci titolari di azioni di classe B, con in copia il Consiglio di Amministrazione (la "Comunicazione dell'Obbligo di Co-Vendita") - di richiedere ed ottenere il trasferimento di tutte le azioni di classe B al Terzo Compratore, con conseguente obbligo dei soci titolari di azioni di classe B di ottemperare a tale richiesta purché:

(a) il corrispettivo unitario per le azioni di classe B sia pari a quello delle azioni ordinarie e comunque pari o superiore al valore che sarebbe spettato ai soci in caso di recesso dalla Società ai sensi dell'articolo 2437-ter, commi 2 e 4, del Codice Civile;

(b) la girata o il perfezionamento dell'atto di trasferimento delle azioni e il pagamento del relativo prezzo ai soci titolari di azioni di classe B abbiano luogo contestualmente al trasferimento delle azioni ordinarie di proprietà del Proposto Venditore; e

(c) il trasferimento delle azioni di classe B a favore del Terzo Compratore sia regolato da termini e condizioni (ivi incluse, in via proporzionale, dichiarazioni e garanzie, obblighi di indennizzo e meccanismi di aggiustamento prezzo o equivalenti che possano avere l'effetto di aumentare o ridurre il prezzo) non più sfavorevoli di quelli previsti per il Proposto Venditore.

2. Resta inteso che, qualora il corrispettivo concordato tra il Proposto Venditore ed il Terzo Compratore non sia (in tutto o in parte) in denaro, (i) la Comunicazione dell'Obbligo di Co-Vendita dovrà contenere altresì la determinazione del valore della parte di corrispettivo diversa dal denaro, giustificando, in maniera ragionevolmente dettagliata, tale determinazione, in modo da dimostrare ai soci titolari di azioni di classe B che i termini e le condizioni previsti nel precedente comma 1 del presente Articolo 11 sono rispettati.

3. Qualora l'offerta ai soci titolari di azioni di classe B sia formulata in conformità a quanto previsto nel presente Articolo 11, gli stessi avranno l'obbligo di accettare tale offerta e, per l'effetto, di trasferire al Terzo Compratore

tutte (e non meno di tutte) le azioni di classe B dagli stessi detenute, ai termini e condizioni indicati nell'offerta di cui al presente Articolo 11.

ARTICOLO 12. DIRITTO DI RISCATTO

1. In caso di Disinvestimento - del quale i soci titolari di azioni ordinarie devono informare prontamente la Società e i soci titolari di azioni di classe B per iscritto (la "Comunicazione di Disinvestimento") - la Società o, in assenza di esercizio da parte della Società, i soci titolari di azioni ordinarie, ciascuno in misura proporzionale alla percentuale di capitale sociale detenuto, avranno il diritto di riscattare, ai sensi dell'articolo 2437-sexies del Codice Civile - mediante comunicazione scritta da inviarsi ai soci titolari di azioni di classe B almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla trasmissione della Comunicazione di Disinvestimento - tutte (e non meno di tutte) le azioni di classe B detenute dai soci titolari di azioni di classe B, a fronte del pagamento di un corrispettivo calcolato in misura proporzionale al Valore di Riscatto.

2. Il diritto di riscatto è condizionato al Disinvestimento e potrà essere esercitato nei confronti di uno o più soci titolari di azioni di classe B e solo per l'intera partecipazione azionaria dal medesimo detenuta e non per tranches.


3. Il diritto di riscatto potrà essere esercitato come segue:

(a) la Società, o in caso di mancato esercizio da parte della Società, ciascun socio titolare di azioni ordinarie dovrà dare comunicazione dell'esercizio del diritto di riscatto al/i socio/i titolare di azioni di classe B e, in caso di esercizio del diritto da parte di un socio titolare di azioni ordinarie, al Consiglio di Amministrazione, indicando le azioni di classe B in relazione alle quali viene esercitato il diritto di riscatto, nonché il prezzo di riscatto;

(b) entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell'esercizio del diritto di riscatto di cui alla precedente lettera (a), il Consiglio di Amministrazione della Società provvederà ad annotare presso il libro soci il trasferimento delle azioni di classe B oggetto del diritto di riscatto in favore della Società o, a seconda dei casi, del socio titolare di azioni ordinarie che ha esercitato il diritto di riscatto;

(c) il prezzo di riscatto dovuto al/i socio/i titolare/i di azioni di classe B verrà messo a disposizione del/i medesimo/i - presso una banca all'uopo incaricata che sarà indicata nella comunicazione con la quale si dichiara l'esercizio del diritto di riscatto - contestualmente all'invio della comunicazione con la quale si dichiara l'esercizio del diritto di riscatto ai sensi della precedente lettera (a).

4. L'esercizio del diritto di riscatto, in quanto esercizio di un diritto potestativo ai sensi di legge, avrà effetto a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di e-



esercizio del diritto di riscatto (effettuata in conformità al precedente comma 3) quale indicata sul relativo avviso di ricevimento e pertanto comporterà, anche senza un'espressa manifestazione di volontà del socio titolare di azioni di classe B a cui sia stata inviata, l'acquisto delle azioni di classe B riscattate. Dell'esercizio del diritto di riscatto ai sensi del presente Articolo 12 dovrà esser fatta idonea annotazione nel libro dei soci.

ARTICOLO 13. RECESSO

1. Le ipotesi, le modalità, le condizioni e i termini del recesso ed il procedimento di liquidazione sono regolati dal Codice Civile.
2. Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
 - (a) la proroga del termine; e
 - (b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

TITOLO IV ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 14. COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. Le competenze dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono quelle previste dalla legge, fatto salvo quanto attribuito dal presente Statuto alla competenza dell'organo amministrativo.
2. L'attribuzione all'organo amministrativo, ai sensi dell'Articolo 19, comma 3 del presente Statuto, di deliberazioni che per legge spetterebbero all'Assemblea, non fa venire meno la competenza di questa, che mantiene il potere di deliberare in materia.

ARTICOLO 15. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, a norma dell'articolo 2364, comma secondo, del Codice Civile, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.
2. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.
3. L'Assemblea è convocata a cura del presidente o, in caso di inerzia o impedimento di quest'ultimo, dal vicepresidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata inviata a tutti i soci indicati nel libro delle domiciliazioni previsto al precedente Articolo 5 oppure con avviso a mano, messaggio telefax o di posta elettronica o PEC o qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del relativo destinatario almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

4. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come previsto al precedente comma 3 del presente Articolo 15, quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione (incluso almeno un Amministratore E) e del Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nell'ipotesi prevista dal presente comma 4 dell'Articolo 15, dovrà essere data dal presidente dell'Assemblea tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non presenti.


ARTICOLO 16. ASSEMBLEA:

DETERMINAZIONE DEL QUORUM E LEGITTIMAZIONE

1. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
2. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, in prima e seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera sulle materie ad essa riservate con le maggioranze di legge.
3. Possono intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto, nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente Statuto è riservato il diritto di intervento.
4. Ogni azionista che abbia diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega deve essere trasmessa alla Società in formato elettronico e la relativa documentazione deve essere conservata tra gli atti della Società.

ARTICOLO 17. PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA - VERBALIZZAZIONE

1. L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza o impedimento di questo, dal vice-presidente.
2. Qualora non sia presente né il presidente, né il vice-presidente l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta dalla maggioranza dei Soci presenti. Nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.
3. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilisce il modo delle votazioni e ne accerta e dichiara il risultato. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. Non è ammesso il voto segreto.
4. Nei casi di legge - ovvero quando il presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'Assemblea è redatto da notaio, nel rispetto dell'articolo 2375 del Codice Civile.



5. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

6. Il verbale dell'Assemblea deve essere sottoscritto dal presidente e da chi ne abbia curato la redazione, o dal notaio. Copia del verbale, eventualmente unitamente a una traduzione in lingua inglese dello stesso, è messa a disposizione dei Soci che ne facciano richiesta, restando inteso che in caso di discrepanze la versione in lingua italiana prevarrà sulla traduzione in lingua inglese.

**ARTICOLO 18. PROCEDIMENTO ASSEMBLARE -
SVOLGIMENTO DEI LAVORI**

1. L'Assemblea dei Soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

(a) che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) che sia consentito al soggetto verbalizzante, che si deve trovare nel medesimo luogo in cui si trova il presidente dell'Assemblea, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e

(c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere e/o trasmettere documenti.

TITOLO V

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 19. COMPETENZA E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

2. Il Collegio Sindacale, ove istituito, riferisce quanto di propria competenza e secondo le previsioni della vigente disciplina al Consiglio di Amministrazione.

3. Sono attribuite anche alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti le seguenti materie:

(a) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie nel territorio nazionale;

(b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio;

(c) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; e

(d) il trasferimento dell'indirizzo della sede sociale nell'ambito del Comune in cui la Società ha sede.

**ARTICOLO 20. COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, NOMINA
E SOSTITUZIONE**

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) consiglieri, incluso il presidente. Potranno essere nominati Amministratori anche non Soci.

2. Spetta all'Assemblea ordinaria provvedere alla nomina dei membri dell'organo amministrativo con le maggioranze di legge, sulla base di uno o più documenti di candidatura presentati dai Soci, nei quali dovranno essere indicati i nominativi di 11 (undici) candidati secondo un numero progressivo, restando inteso che il documento di candidatura eventualmente presentato dal Socio che detenga la maggioranza delle azioni della Società dovrà essere validamente firmato in conformità a quanto previsto dallo statuto sociale di quest'ultimo. Gli 11 (undici) candidati indicati nel documento di candidatura approvato dall'Assemblea con le maggioranze di legge che ha ottenuto il maggior numero di voti risulteranno eletti alla carica di Amministratori e saranno contestualmente denominati, ai fini del presente Statuto, come segue:

(a) ciascuno dei primi 4 (quattro) candidati indicati nel documento di candidatura sarà denominato convenzionalmente "Amministratore A1";

(b) ciascuno dei successivi 4 (quattro) candidati indicati nel documento di candidatura sarà denominato convenzionalmente "Amministratore A2"; e

(c) sino a che le Disposizioni Rilevanti del Patto Parasociale Holdco saranno efficaci, ciascuno dei successivi rimanenti 3 (tre) candidati indicati nel documento di candidatura sarà denominato convenzionalmente "Amministratore B".

3. Nel caso non venga depositato alcun documento di candidatura, alla nomina del Consiglio di Amministrazione provvede l'Assemblea con le maggioranze di legge.


4. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

5. Fatto salvo quanto previsto al seguente comma 6 dell'Articolo 20, se nel corso della carica viene a mancare per qualsiasi ragione anche un solo Amministratore, anche gli altri si riterranno immediatamente decaduti e, in tal caso, l'Assemblea dei Soci per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

6. Sino alla data del 31 dicembre 2016 (inclusa):

(a) se nel corso della carica vengono a mancare uno o più Amministratori, in Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'Articolo 2386 del Codice Civile, nominando i sostituti in modo che la composizione del Consiglio rifletta quanto previsto al precedente comma 2 dell'Articolo 20; e

(b) se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancar-



ti.

ARTICOLO 21. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un presidente, un vice-presidente e un Amministratore delegato.
2. Sino a che le Disposizioni Rilevanti del Patto Parasociale Holdco saranno efficaci,
 - (a) il presidente e l'Amministratore delegato saranno eletti dal Consiglio di Amministrazione tra gli Amministratori B, rispettivamente, nelle persone di Michele Cinaglia e Paolo Pandozy. Nel caso in cui per un qualsivoglia motivo il presidente di Engineering non possa essere Michele Cinaglia, Paolo Pandozy verrà eletto presidente, a condizione che Paolo Pandozy ricopra a tale data la carica di Amministratore B e di Amministratore delegato;
 - (b) nel caso in cui nessuno tra Michele Cinaglia, Paolo Pandozy o Armando Iorio sia nominato Amministratore B, il presidente e l'Amministratore delegato sarà eletto dalla maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione.
3. Per ciascun triennio di efficacia del presente Statuto, il vice-presidente è nominato nella persona alternativamente dell'Amministratore A1 e dell'Amministratore A2 che nel documento di candidatura sono indicati come primi nominativi. Sarà quindi eletto come vice-presidente il relativo Amministratore A1 per il primo triennio di efficacia del presente Statuto, e successivamente il relativo Amministratore A2, per il secondo triennio di efficacia del presente Statuto, e così via. Successivamente al venire meno delle Disposizioni Rilevanti del Patto Parasociale Holdco o nel caso previsto dal comma 2, lettera (b) del presente Articolo 21, l'Amministratore A1 o A2 (a seconda dei casi) che non è designato come vice-presidente in un relativo triennio sarà adeguato come presidente nel medesimo triennio.
4. Il presidente o, in caso di inerzia o impedimento di quest'ultimo, il vice-presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
5. Il Consiglio nomina un segretario anche ai di fuori dei suoi membri.

ARTICOLO 22. ORGANI DELEGATI

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui al presente Statuto e di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, parte delle proprie attribuzioni a uno dei suoi componenti, determinandone i poteri, salvo quanto previsto nell'Articolo 26.
2. Il Consiglio di Amministrazione può anche conferire deleghe per singoli atti ad altri propri componenti, senza corresponsione di alcun compenso aggiuntivo.

3. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.

4. L'organo amministrativo può nominare uno o più direttori generali determinandone i poteri e la relativa rappresentanza; finché Paolo Pandozy sia Amministratore delegato della Società, il diritto di proporre i candidati alla carica di direttore generale spetta al Presidente o all'Amministratore delegato.

5. Il Consiglio di Amministrazione può delegare particolari funzioni e speciali incarichi anche al presidente e/o al vice-presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 23. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Salvo quanto previsto al successivo comma 5 del presente Articolo 23, il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, anche all'estero, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario o opportuno dal presidente o ne abbia fatto richiesta un altro consigliere.

2. La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante telefax, telegramma o posta elettronica. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante telefax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore. L'avviso di convocazione dovrà essere redatto sia in lingua italiana sia in lingua inglese, fermo restando che in caso di discrepanze la versione in lingua italiana prevarrà sulla traduzione in lingua inglese.

3. Salvo quanto previsto al successivo Articolo 24, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno 7 Amministratori, e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti, che deve in ogni caso comprendere il voto favorevole di almeno 1 Amministratore A1 e 1 Amministratore A2.


4. I consiglieri astenuti non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

5. La riunione del Consiglio, anche in via totalitaria, può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

(a) che sia consentito al presidente (ovvero, in caso di impedimento, dal vice-presidente) di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) che sia consentito al soggetto verbalizzante, che si deve trovare nel medesimo luogo in cui si trova il presidente, di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

(c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere e trasmettere docu-



menti.

6. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i Sindaci.

7. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal presidente ovvero, in caso di impedimento, dal vice-presidente.

8. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

9. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da verbali trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge. Copia del verbale, unitamente a una traduzione in lingua inglese dello stesso, è messa a disposizione dei consiglieri e dei Soci che ne facciano richiesta, restando inteso che in caso di discrepanze la versione in lingua italiana prevarrà sulla traduzione in lingua inglese.

10. Su richiesta di almeno 1 Amministratore A, le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno simultaneamente tradotte in lingua inglese a cura di un interprete qualificato a tradurre dalla lingua italiana alla lingua inglese e viceversa.

ARTICOLO 24. MAGGIORANZE RAFFORZATE

1. Ciascuna delle seguenti materie ("Materie Riservate al Consiglio") non potrà essere delegata dal Consiglio di Amministrazione ad alcuno dei suoi membri o a comitati, e dovrà quindi essere trattata esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione stesso. Le delibere sulle Materie Riservate al Consiglio saranno validamente adottate solo con la presenza ed il voto favorevole di almeno 1 Amministratore A1, 1 Amministratore A2 e, sino a che Amministratore delegato della Società sia uno tra Michele Cinaglia, Paolo Pandozy o Armando Iorio, anche di 1 Amministratore B:

(a) qualsiasi operazione con Parti Correlate;

(a) qualsiasi acquisizione o cessione di partecipazioni, aziende, rami d'azienda, beni immobili ed altri beni mobili, con un Enterprise Value superiore a Euro 25.000.000,00 (venticinque milioni/00) per ciascuna operazione. Fintanto che Paolo Pandozy ricopra la carica di Amministratore delegato di Engineering, qualsivoglia acquisizione o cessione con un Enterprise Value inferiore a Euro 25.000.000,00 (venticinque milioni/00) sarà proposta al Consiglio di Amministrazione dell'Amministratore delegato solamente;

(b) qualsiasi investimento (c.d. capex) che ponga in capo alla Società un impegno di valore superiore a Euro 25.000.000,00 (venticinque milioni/00) per singolo investimento e che non sia già contemplato in un budget approvato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno 1 Amministratore A1, 1 Amministratore A2 e di 1 Amministratore B, con la sola eccezione di quegli investimenti connessi con la stipula di contratti di fornitura, sia nell'ambito di gare ad evidenza pubblica che tra privati, con la clientela;

tra operazione sul capitale che escluda, in tutto o in parte, il diritto di opzione o qualsiasi diritto di sottoscrizione dei Soci previsto dalla legge applicabile;

(vii) qualsiasi trasferimento della sede al di fuori del territorio nazionale presso cui alla data di entrata in vigore del presente Statuto la Partecipata ha la sede legale; e

(viii) qualsiasi approvazione e/o revoca di liquidazione volontaria, liquidazione o scioglimento, nomina e/o decadenza dei relativi liquidatori o conferimento agli stessi dei relativi poteri.

ARTICOLO 25. RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza legale della Società spetta al presidente e, nei limiti dei poteri conferiti, agli Amministratori delegati o agli altri organi delegati. La rappresentanza della Società spetta altresì agli altri Amministratori, nei limiti e per l'esercizio dei poteri loro attribuiti dal Consiglio.
2. Oltre al direttore generale, l'organo amministrativo e ciascun Amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti in cui gli è attribuita, può nominare istitori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 26. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano (i) il rimborso delle spese sostenute e documentate per ragione del loro ufficio e (ii) un gettone di presenza nella misura stabilita dall'Assemblea.
2. L'eventuale remunerazione degli Amministratori investiti della carica di presidente o Amministratore delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, solamente previa delibera assembleare e nel rispetto dei limiti determinati dall'Assemblea stessa.
3. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

TITOLO VI

CONTROLLO

ARTICOLO 27. COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
2. L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi, incluso il presidente, e due supplenti, ne nomina il presidente e ne determina per tutta la durata dell'incarico il compenso, sulla base di uno o più documenti di candidatura presentati dai Soci, nei quali dovranno essere indicati i nominativi di 3 (tre) candidati a sindaco effettivo o 2 (due) candidati a sindaco supplente secondo un numero progressivo, restando inteso che il documento di can-

didatura eventualmente presentato da Newco dovrà essere validamente formato in conformità a quanto previsto dallo statuto sociale di quest'ultima. I 3 (tre) candidati a sindaco effettivo e i (2) due candidati a sindaco supplente indicati nel documento di candidatura approvato dall'Assemblea con le maggioranze di legge che abbia ottenuto il maggior numero di voti, risulteranno eletti rispettivamente alla carica di sindaci effettivi e sindaci supplenti. Per il caso in cui l'elezione del Collegio Sindacale avvenga sulla base di un documento di candidatura presentato da Newco la nomina del presidente avverrà secondo le seguenti disposizioni: la carica di Presidente del collegio sindacale sarà ricoperta: (i) per il primo mandato triennale dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, dal primo nominativo indicato quale sindaco effettivo nell'eventuale documento di candidatura presentato da Newco; (ii) per il secondo mandato triennale dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, dal secondo nominativo indicato quale sindaco effettivo nell'eventuale documento di candidatura presentato da Newco, e (iii) per i successivi mandati triennali, alternativamente per ogni triennio a seguire, dal primo nominativo o dal secondo nominativo indicato quale sindaco effettivo nell'eventuale documento di candidatura presentato da Newco.

3. Nel caso non venga depositato alcun documento di candidatura, alla nomina del collegio sindacale provvede l'Assemblea con le maggioranze di legge.

4. Ai membri del collegio sindacale spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate in ragione del loro ufficio. Tutti i sindaci sono rieleggibili.

5. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:


(a) che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) che sia consentito al soggetto verbalizzante, che si deve trovare nel medesimo luogo in cui si trova il presidente, di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; e

(c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere e trasmettere documenti.

6. Qualora venga a cessare per qualsiasi ragione uno dei componenti del collegio sindacale, subentra il sindaco supplente più anziano di età. Qualora il sindaco cessato fosse altresì il presidente del collegio sindacale, il sindaco più anziano sarà il nuovo presidente del collegio sindacale.

ARTICOLO 28. REVISIONE LEGALE DEI CONTI



1. La revisione legale dei conti di cui all'articolo 2409-bis del Codice Civile e al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è esercitata da una società di revisione legale di reputazione internazionale iscritta nell'apposito registro istituito e tenuto in conformità alle previsioni di legge in vigore al momento della nomina, nominata dall'Assemblea su proposta motivata del collegio sindacale e funzionante a norma di legge.
2. La società di revisione legale nominata resta in carica per 3 (tre) esercizi, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

TITOLO VII

BILANCIO, UTILI, SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 29. BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, potranno essere distribuiti tra i Soci in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione nella Società secondo le determinazioni dell'Assemblea, assunte in conformità alla legge, al presente Statuto e - finché siano in vigore le Disposizioni Rilevanti del Patto Parasociale Holdco - al Patto Parasociale Holdco.
3. L'Assemblea potrà anche deliberare l'assegnazione di utili netti ai lavoratori dipendenti.

ARTICOLO 30. SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. La Società si scioglie per le cause e con le modalità previste dalla legge.
2. Gli Amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dall'articolo 2484, terzo comma, del Codice Civile. Quando gli Amministratori emettono gli adempimenti di cui al presente comma 2 dell'Articolo 30, il Tribunale, su istanza di singoli Soci o Amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell'articolo 2484 del Codice Civile.
3. Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487-bis del Codice Civile gli Amministratori conservano il potere di gestire la Società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.
4. L'Assemblea straordinaria, con le maggioranze di legge, nominerà tre liquidatori. Le disposizioni di cui all'Articolo 20 si applicheranno alla nomina dei liquidatori mutatis mutandis.

TITOLO VIII

VARIE

ARTICOLO 31. PERITO

1. In tutti i casi previsti dal presente Statuto in cui sia necessario determinare il Fair Market Value di un Soggetto, tutte le questioni sulle quali non è stato raggiunto un accordo tra gli Amministratori saranno deferite ad un esperto indipendente (il "Perito") in conformità con le seguenti disposizioni:

(a) gli Amministratori nomineranno congiuntamente e tempestivamente (in ogni caso entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla richiesta di uno o più Amministratori) in qualità di Perito una banca d'affari riconosciuta a livello internazionale o una società indipendente di revisione internazionale; in caso di (A) disaccordo tra gli Amministratori o mancata nomina entro il suddetto termine, o (B) qualora il Soggetto selezionato dagli Amministratori non accetti di prestare, o non sia in grado o disponibile a completare i servizi richiesti conformemente al presente Statuto, il Perito sarà nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Milano (Camera di Commercio di Milano) tra le banche d'affari riconosciute a livello internazionale o le società di revisione indipendenti internazionali, su richiesta di uno qualsiasi degli Amministratori, ma dopo aver concesso a detto Presidente un periodo di tempo sufficiente per ascoltare i suggerimenti degli altri Amministratori;

(b) il Perito: (i) prenderà in considerazione esclusivamente le questioni per le quali non è stato raggiunto un accordo da parte degli Amministratori e, in riferimento a dette questioni, si atterrà all'intervallo di valori eventualmente espressi e attribuiti dagli Amministratori; (ii) determinerà il Fair Market Value in conformità al presente Statuto; e (i-ii) consentirà a ciascun Amministratore di presentare integralmente le proprie ragioni. L'incarico conferito al Perito dovrà contenere l'impegno di quest'ultimo a fornire per iscritto agli Amministratori la propria determinazione ragionata e giustificata del Fair Market Value entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dall'accettazione della nomina. La motivazione preciserà specificatamente tutti gli aspetti controversi esposti dagli Amministratori;


(c) i costi e le spese del Perito saranno sostenuti dalla Società; e

(d) la determinazione del Perito sarà definitiva e vincolante per gli Amministratori. Ad essa si applicheranno, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1349 e 1473 del Codice Civile. Il Perito dovrà procedere con equo apprezzamento e non con mero arbitrio.

ARTICOLO 32. DIRITTI DI INFORMAZIONE

1. Ogni Socio e ciascun Amministratore ha il diritto di richiedere al Consiglio di Amministrazione, che dovrà tempestivamente fornirli, i seguenti documenti e informazioni:

(a) copia dei bilanci e di altri documenti contabili e fisca-



li relativi alla Società e/o alle società controllate o Partecipate dalla Società; e
 (b) rapporti scritti periodici sulle condizioni economiche e finanziarie della Società e/o delle società controllate.

ARTICOLO 33. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie tra i Soci, o tra i Soci e la Società, nonché le controversie promosse da Amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per cui la legge dispone l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno risolte mediante arbitrato.
2. Il collegio arbitrale sarà composto da 3 (tre) arbitri (tutti cittadini italiani), nominati dalla Camera Arbitrale di Milano in conformità al regolamento della Camera Arbitrale di Milano pro tempore vigente. La sede dell'arbitrato sarà Milano.
3. La controversia sarà risolta in base al diritto italiano senza applicazione delle norme sulla soluzione dei conflitti di giurisdizione. Il collegio arbitrale dovrà procedere in modo rituale e secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano pro tempore vigente.
4. La lingua dell'arbitrato, e di tutti i documenti connessi, sarà la lingua inglese. Il lodo arbitrale sarà soggetto ad appello anche ai sensi dell'articolo 829, comma terzo, del Codice di Procedura Civile.
5. Qualsiasi controversia non compromettibile sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano, salva diversa ed inderogabile disposizione di legge.

ARTICOLO 34. RINVIO

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

ARTICOLO 35. DEFINIZIONI

In aggiunta agli altri termini ed espressioni definiti altrove nel presente Statuto, ai fini del presente Statuto, i seguenti termini ed espressioni che iniziano con la lettera maiuscola avranno, in tutti i contesti in cui essi sono utilizzati ed indipendentemente dal fatto che siano utilizzati, il significato agli stessi di seguito attribuito:

"**Amministratore A**" indica, congiuntamente, l'Amministratore A1 e Amministratore A2 e ciascuno di essi.

"**Bidco**" indica MIC Bidco S.p.A., codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro Imprese di Milano: 09460370969.

"**Codice Civile**" indica il codice civile italiano approvato con Regio Decreto del 16 marzo 1942 - XX, n. 262, come successivamente modificato.

"**Codice di Procedura Civile**" indica il codice di procedura civile italiano approvato con Regio Decreto del 28 ottobre 1940 - n. 1443, come successivamente modificato.

"Controllo" sarà interpretato ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, del Codice Civile, salvo ove diversamente indicato. I termini analoghi quali, a titolo esemplificativo, "controllante" e "controllata" saranno interpretati nello stesso modo, indipendentemente dal fatto che siano scritto con lettera maiuscola o meno.

"Disinvestimento" indica il ricorrere di una delle seguenti circostanze: (i) il trasferimento, anche in più soluzioni, di un numero di azioni, a seconda del caso, rappresentante nel complesso una porzione del capitale sociale sottoscritto e versato della Società superiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale della medesima; ovvero (ii) il trasferimento di tutti (o sostanzialmente tutti) gli asset del gruppo di appartenenza della Società a chiunque; ovvero (i-ii) l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano o estero delle azioni della Società.


"Disposizioni Rilevanti del Patto Parasociale Holdco" indica le disposizioni richiamate all'articolo 3.1 (b) del Patto Parasociale Holdco.

"Distribuzione Consentita" significa qualsiasi pagamento di dividendi, inclusi acconti sui dividendi, e/o distribuzione di riserve da parte di Engineering (i) fino a un importo di Euro 270.000.000,00 (incluso) conteggiato a partire dal 7 febbraio 2016, e (ii) successivamente alla deliberazione di distribuzione ed effettiva distribuzione dell'importo di Euro 270.000.000,00, che comporti all'atto della distribuzione un coefficiente di leva finanziaria (leverage ratio) di Engineering (ossia EBITDA (come definito nell'Allegato 1 al presente Statuto) / Indebitamento Finanziario Netto (come definito nell'Allegato 2 al presente Statuto)) non superiore al maggiore tra (x) 1,3 e (y) il coefficiente di leva finanziaria risultante da qualsiasi finanziamento destinato a un'acquisizione da parte di Engineering approvata da qualsiasi Amministratore B ai sensi del presente Statuto (tale coefficiente di leva finanziaria, il "LR Max").

"Engineering" indica la Società.

"Enterprise Value" indica la somma del (i) corrispettivo pagato per l'acquisto di acquisizione o cessione di partecipazioni, aziende, rami d'azienda, beni immobili e altri beni mobili e (ii) l'Indebitamento Finanziario Netto (come definito nell'Allegato 2 al presente Statuto) risultante o trasferito alla Società e/o alla relativa Partecipata in conseguenza di tale acquisizione o cessione.

"Fair Market Value" significa il fair market value di un Soggetto alla data di riferimento determinato dal Consiglio di Amministrazione o, nei casi di cui all'Articolo 31 che precede, da un Perito (come definito nel presente Statuto) applicando le migliori prassi di mercato e adeguati e noti criteri e metodologie applicabili al fine di determinare il fair market value in operazioni simili, il quale valuterà la par-



tecipazione in Engineering detenuta, direttamente o indirettamente, da tale Soggetto, sulla base delle metodologie ritenute appropriate dal Perito, a propria insindacabile discrezione, nonché anche sulla base dell'analisi dei multipli di società comparabili.

"Giorno Lavorativo" significa qualsiasi giorno di calendario diverso da sabato e domenica e qualsiasi altro giorno in cui le banche non svolgono la normale attività a Milano (Italia) e in Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo).

"Holdco" indica MIC Holdco S.r.l., codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro Imprese di Milano: 09377170965.

"Materia Rilevante per l'Assemblea" significa una o più delle seguenti:

- a) qualsiasi modifica dello statuto sociale, salvo per quanto diversamente indicato alle lettere e), e g) che seguono;
- b) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- c) la nomina diversamente da quanto previsto ai sensi dell'Articolo 20 di cui sopra e/o la revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- d) qualsiasi azione di responsabilità nei confronti di Amministratori e/o sindaci ai sensi di qualsiasi legge applicabile e la revoca o la transazione di tale azione;
- e) ogni aumento di capitale, l'emissione di strumenti finanziari o altra operazione sul capitale (fatto salvo quanto previsto alla lettera g) che segue) da liberarsi in denaro, nella misura in cui tale aumento di capitale, emissione di strumenti finanziari o altra operazione sul capitale (fatto salvo quanto previsto alla lettera g) che segue) sia adottato prevedendo un prezzo di sottoscrizione di qualsiasi nuova partecipazione, azione, quota o altro strumento finanziario inferiore al prezzo (valore nominale più sovrapprezzo) corrispondente alla cosiddetta "valutazione pre-money" del 100% della Società al proprio Fair Market Value (come definito nel presente Statuto); per fini di chiarezza, si precisa che qualsiasi aumento di capitale che offra un prezzo pari o superiore al suddetto e qualsiasi aumento di capitale da deliberare ai sensi degli articoli 2446 e/o 2447, del Codice Civile al fine di ripristinare il precedente capitale sociale definito nel presente Statuto o il capitale sociale minimo richiesto ai sensi della legge applicabile non costituisce una delle Materie Rilevanti per l'Assemblea;
- f) ogni aumento di capitale mediante conferimento in natura, l'emissione di strumenti finanziari a fronte di corrispettivo in natura, e altra operazione in natura sul capitale, nonché altra operazione sul capitale che preveda espressamente l'esclusione, in tutto o in parte, di qualsiasi diritto di sottoscrizione dei Soci previsto dalla legge applicabile;
- g) qualsiasi riduzione del capitale sociale diversa da quella da attuare ai sensi degli articoli 2446 e/o 2447 del Codic-

ce Civile o altrimenti prevista da qualsiasi legge applicabile;

h) qualsiasi approvazione e/o revoca della liquidazione volontaria, liquidazione o scioglimento, nomina e/o revoca dei relativi liquidatori ed il conferimento agli stessi dei relativi poteri;

i) il riacquisto e la cessione di azioni proprie, ove applicabile; e

j) qualsiasi fusione, scissione o trasformazione.

"Newco" indica MIC Newco S.p.A., codica fiscale e numero d'iscrizione al Registro Imprese di Milano: 09456670968.


"Partecipata" indica ciascuna società partecipata, di tempo in tempo, da Engineering.

"Parte Correlata" significa, in relazione alla Società, un Soggetto che sia una "parte correlata" (come definito dalla Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 25 marzo 2010 come modificata dalla Delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 152 del 2 luglio 2010) della Società.

"Patto Parasociale Holdco", indica il patto parasociale in relazione a Holdco, a Newco, a Bidco (ora Engineering) e ad Engineering (e le sue Partecipate) stipulato, tra gli altri, da MIC TopCo S.à.r.l., Michele Cinaglia, Paolo Pandozy e Armando Iorio stipulato in data 22 aprile 2016 e pubblicato ai sensi dell'articolo 122 del TUF, come di volta in volta modificato ed integrato tra tali parti.

"Soggetto" significa qualsiasi persona fisica, persona giuridica, impresa, associazione, consorzio, o altra entità anche priva di personalità giuridica, i loro successori, aventi causa e cessionari.

"Trasferimento" significa in relazione alle azioni e ad altri titoli e emessi dalla Società, qualsiasi negozio o operazione inter vivos che comporti, direttamente o indirettamente, la vendita, il trasferimento (anche a seguito di esecuzione forzata), l'assegnazione, il conferimento, la donazione, lo scambio o comunque l'alienazione, a titolo oneroso o gratuito, e ogni ipotesi in cui la proprietà, la nuda proprietà, la titolarità, il possesso, qualunque diritto reale o di garanzia (incluso il pegno) sia costituito o trasferito, in tutto o in parte, per qualsiasi ragione, direttamente o indirettamente, sia volontariamente che per effetto di vendita forzata, per successione particolare o universale inter vivos, a titolo oneroso o gratuito, anche in via transitoria, a favore di chicchessia, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni trasferimento a titolo di vendita, vendita in blocco, conferimento, transazione, fusione, scissione, scioglimento, cessione o affitto di azienda o di un ramo di essa, cessione honorum, swap, vendita forzata, espropriazione, dazione in pagamento, permuta, ri-



porto, contratto di acquisto a termine, prestito, donazione, costituzione o trasferimento di diritti reali (quale l'usufrutto) o di diritti di godimento o di diritti di garanzia (incluso il pegno), vendita con patto di riscatto, o altro negozio o operazione o serie di negozi o operazioni che abbia direttamente o indirettamente, volontariamente o involontariamente, lo stesso effetto (al termine trasferire sarà attribuito un significato coerente con quello di Trasferimento).

"TUF" indica il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), come di volta in volta modificato.

"Valore di Riscatto" indica il valore della Società determinato da: (i) il Consiglio di Amministrazione con deliberazione approvata con una maggioranza almeno pari alla totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione meno uno, oppure, (ii) qualora il Consiglio di Amministrazione non raggiunga la maggioranza di cui sopra sub (i), una banca d'affari indipendente di riconosciuto standing internazionale o una società di revisione contabile internazionale indipendente scelta dal Consiglio di Amministrazione; in entrambe i casi sub (i) e (ii), applicando la migliore prassi di mercato ed i più appropriati criteri e metodologie noti ed applicabili per la determinazione del valore di mercato di un Soggetto in operazioni simili, tenendo conto, unitamente ad altre metodologie scelte dal Consiglio di Amministrazione o, se del caso, dall'esperto nominato, anche dell'analisi dei multipli di mercato di società comparabili. Resta inteso che, qualora al momento in cui deve essere calcolato il Valore di Riscatto sia intervenuto o convenuto un Disinvestimento, il valore del 100% del Capitale della Società sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione o dall'esperto nominato desumendolo - secondo le regole comunemente accettate - dai valori del Disinvestimento.

F.to Michele Cinaglia

F.to Alberto Vladimiro Capaso, Notaro



Allegato I EBITDA

"EBITDA": significa l'importo risultante dalla somma algebrica dei seguenti elementi desumibili dal conto economico del bilancio consolidato di Engineering o della società risultante da eventuali operazioni di fusione che coinvolgono quest'ultima, i cui valori saranno sommati secondo i principi ed i criteri di consolidamento stabiliti dagli applicabili principi contabili:

con il segno (+), il "Valore della produzione" di cui alla lettera A dell'articolo 2425 del codice civile, ma senza includere nel calcolo e dunque con esclusione:

(1) degli "incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" di cui al numero 4) della lettera A ("Valore della Produzione") dell'articolo 2425 del codice civile, che non siano direttamente attribuibili a contratti pluriennali firmati nell'esercizio, in particolare gli investimenti a fronte di contratti pluriennali verranno attribuiti a conto economico per il periodo di durata della/e commessa/e tramite la sospensione dei relativi costi al momento del sostanzamento degli stessi e al relativo rilascio pro-quota per anno di competenza,

(2) degli "altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio" di cui al numero 5) della lettera A ("Valore della Produzione") dell'articolo 2425 del codice civile, fatta eccezione soltanto per i contributi in conto esercizio che abbiano contropartita specifica nei costi di gestione (i quali saranno dunque inclusi nel calcolo);

con il segno (-), i "Costi della produzione" di cui alla lettera B dell'articolo 2425 del codice civile, ma senza includere nel calcolo e dunque con esclusione:


(1) dell'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali di cui alla lettera a) del numero 10) della lettera B dell'articolo 2425 del codice civile;

(2) dell'ammortamento delle immobilizzazioni materiali di cui alla lettera b) del numero 10) della lettera B dell'articolo 2425 del codice civile;


(3) delle altre svalutazioni delle immobilizzazioni di cui alla lettera c) del numero 10) della lettera B dell'articolo 2425 del codice civile,

(4) degli accantonamenti per rischi di cui al numero 12) della lettera B dell'articolo 2425 del codice civile;

(5) degli accantonamenti a fondo svalutazione crediti e/o perdite su crediti.



Veronica Cicciaglia





Allegato 2 Indebitamento Finanziario Netto

"Indebitamento Finanziario Netto" o "PFN": significa l'importo risultante dalla somma algebrica dei seguenti elementi desumibili dallo stato patrimoniale del bilancio consolidato di Engineering o della società risultante da eventuali operazioni di fusione che coinvolgono quest'ultima, i cui valori saranno sommati secondo i principi ed i criteri di consolidamento stabiliti dagli applicabili principi contabili:

con il segno (-) le seguenti poste dell'ATTIVO dello stato patrimoniale ai sensi dell'art. 2424 del codice civile:

- (1) le "immobilizzazioni finanziarie" di cui alla voce B III) numero 3), limitatamente a titoli di stato denominati in euro ed altri strumenti di impiego temporaneo della liquidità denominati in euro e prontamente liquidabili;
- (2) le "attività finanziarie" di cui alla voce C) III numero 6), limitatamente a titoli di stato denominati in euro ed altri strumenti di impiego temporaneo della liquidità denominati in euro e prontamente liquidabili;
- (3) le "disponibilità liquide" di cui alla voce C IV) (restando inteso che saranno esclusi - e non saranno dunque considerati - eventuali depositi bancari vincolati a garanzie di finanziatori o altre persone);
- (4) "ratei e risconti" di cui alla voce D, limitatamente agli interessi attivi maturati sulle poste che precedono e verso istituti di credito;

con il segno (+) le seguenti poste del PASSIVO ai sensi dell'art. 2424 del codice civile:

- (1) "obbligazioni" ed "obbligazioni convertibili", di cui rispettivamente alla voce D) numero 1) ed alla voce D) numero 2);
- (2) "debiti verso soci per finanziamenti" di cui alla voce D) numero 3);
- (3) "debiti verso banche" di cui alla voce D) numero 4);
- (4) "debiti verso altri finanziatori" di cui alla voce D) numero 5), quest'ultima voce comprensiva:
 - (i) dei debiti e degli impegni per canoni di leasing a scadere secondo lo IAS 17, degli anticipi su ricevute bancarie "salvo buon fine" non ancora incassate e dell'importo dei crediti ceduti *pro-solvendo* (anche per operazioni di *factoring pro-solvendo*) non ancora incassati;
 - (ii) dell'importo dei crediti ceduti *pro-soluto* (anche per operazioni di *factoring pro-soluto*);
- (5) "acconti ricevuti da clienti" inclusi nella voce D) numero 6);
- (6) "debiti rappresentati da titoli di credito" di cui alla voce D numero 8), se aventi natura finanziaria;
- (7) "debiti tributari" di cui alla voce D) numero 12), se scaduti o rateizzati;
- (8) "debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale" di cui alla voce D) numero 13), se scaduti o rateizzati.





- (9) "altri debiti" di cui alla voce D) numero 14), se aventi natura finanziaria;
 (10) "ratei e risconti" di cui alla voce E, limitatamente agli interessi passivi maturati sulle poste che precedono e verso istituti di credito o altri finanziatori.

restando inteso che sarà comunque inclusa nella Posizione Finanziaria Netta, sempre con il segno (+):

(+) ogni cessione di crediti commerciali (e ogni contratto di *factoring*) sia *pro solvendo* (fino ad incasso del credito) che *pro soluto* a prescindere dalla loro inclusione o meno nella voce di cui alla voce D numero 5) del PASSIVO;

(+) ogni debito per pagamento differito relativo ad acquisizioni di cespiti, di partecipazioni, di immobilizzazioni immateriali e per qualsiasi altra operazione di natura straordinaria (con esclusione dei debiti per corrispettivi futuri ed eventuali, quali c.d. *earn-out* o simili).

Luca Caviglia

[Signature]



